

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap: autonoma organizzazione per il medico che utilizza tre studi

di **Alessandro Bonuzzi**

L'utilizzo da parte di un medico di **tre studi professionali** propri fa scattare il requisito dell'**autonoma organizzazione** con il conseguente assoggettamento ad Irap. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 7495 del 26.03.2018](#).

Si ricorda che il **presupposto** dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle **regioni**, di attività **autonomamente organizzate** dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi ([articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#)). Ciò significa che il tributo regionale è dovuto **esclusivamente** nelle situazioni in cui si ravvisi l'esistenza di un'**autonoma organizzazione**.

Tuttavia, la verifica dell'esistenza o meno di un'attività autonomamente organizzata riguarda esclusivamente i singoli **professionisti** ed i **piccoli imprenditori**; difatti, il presupposto impositivo si **presume in ogni caso sussistente** per le società, gli enti e gli studi associati.

L'**attività autonomamente organizzata** sussiste tutte le volte in cui il contribuente che **eserciti l'attività di lavoro autonomo o d'impresa**:

- sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile** dell'**organizzazione** e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti** le quantità che costituiscono il **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo **non occasionale** di **lavoro altrui non meramente esecutivo**.

Ebbene, il caso oggetto dell'ordinanza in commento riguarda il presupposto dell'**impiego** di beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività.

Il giudizio trae origine dal **silenzio-rifiuto** dell'Agenzia delle Entrate verso la richiesta di **rimborso** dell'Irap versata da un **medico** negli anni 2007-2009. Il contribuente aveva presentato l'istanza poiché riteneva **non sussistente** il requisito dell'autonoma organizzazione, pur svolgendo la propria attività professionale di medico in ben tre studi.

La CTP ha avallato le ragioni dell'Agenzia, mentre la **CTR ha dato ragione al contribuente** affermando l'assenza dell'autonoma organizzazione. Le Entrate hanno conseguentemente impugnato la sentenza di secondo grado deducendo il vizio di violazione degli [articoli 2 e 3 D.Lgs. 446/1997](#) per lo svolgimento dell'attività professionale da parte del contribuente **in tre**

distinti studi, oltre che per l'impiego di **beni strumentali per un elevato ammontare**.

Ritenendo **fondato il ricorso dell'Agenzia** la Cassazione ha **rinvio** la causa alla CTR al fine di verificare:

- il carattere **prevalentemente abitativo** di almeno uno dei tre studi utilizzati oppure
- il carattere **prevalentemente professionale** di solo due studi dei tre utilizzati.

Difatti, a parere della Suprema Corte *“seppur, a volte, l'utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze, non è circostanza che possa far ritenere sussistente "l'autonoma organizzazione" ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico - in una vicenda già esaminata - riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale autonoma (Cass. ordd. n. 25238/16, 16369/17), tuttavia, con l'utilizzo di tre studi propri, come nel caso di specie, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività”*.

Insomma, l'autonoma organizzazione può anche non configurarsi per il medico che utilizza due studi, ma se il numero di studi sale a tre allora scatta la sussistenza del requisito e l'assoggettamento ad Irap. Ciò in ragione del fatto che in quest'ultimo caso i **beni strumentali impiegati** devono essere considerati **eccedenti il minimo indispensabile**.



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

Scopri le sedi in programmazione >